



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Francesco Da Collo" – TVIS021001



LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

Via Galileo Galilei, 6 - 31015 CONEGLIANO TV
☎ 0438.63566-451250 - Fax 0438.64729
Cod. Fiscale: 91003290268

mail istituzionale: tvis021001@istruzione.it
posta certificata: tvis021001@pec.istruzione.it
<http://www.dacollo.gov.it>

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSO che la scuola dello "Statuto degli studenti e delle studentesse", emanato con D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO anche che la scuola dello statuto e dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

l'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Francesco Da Collo" di Conegliano

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",

VISTO il DPR 235/2007

ADOTTA

il presente regolamento, che individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, indica gli organi competenti all'irrogazione ed il relativo procedimento.

Esso disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità.

Art. 1. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone.

Art. 2. La responsabilità disciplinare è personale.

Art. 3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 4. Le sanzioni disciplinari sono irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.

Art. 5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 6. Le sanzioni per le infrazioni commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Art. 8. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione, ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

In caso di sospensione dalle lezioni, l'organo collegiale che infligge la sanzione può decidere che lo studente è comunque tenuto all'obbligo della frequenza scolastica.

- Art. 9. Si configurano come **mancanze lievi**:
- a) frequentare irregolarmente le lezioni;
 - b) presentarsi alle lezioni in ritardo o uscire anticipatamente senza adeguato motivo;
 - c) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
 - d) disturbare lo svolgimento delle lezioni al cambio dell'ora e negli spostamenti interni;
 - e) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico.
- Art. 10. Si configurano come **mancanze gravi**:
- a) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, manomettere gli estintori, etc.);
 - b) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;
 - c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Capo d'Istituto, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
 - d) imbrattare le pareti dei locali comuni con parole volgari o frasi ingiuriose o in qualsiasi altro modo;
 - e) fumare nei locali dell'Istituto;
 - f) reiterare un comportamento scorretto.
- Art. 11. Si configurano come **mancanze gravissime**:
- a) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale docente e non docente, dell'istituzione scolastica;
 - b) compiere atti di vandalismo su cose;
 - c) compiere atti di violenza su persone;
 - d) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona;
 - e) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
 - f) spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
 - g) raccogliere e diffondere immagini, filmati, registrazioni vocali, ... senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.

SANZIONI

- Art. 12. Le mancanze di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) dell'art. 9 sono sanzionate dal docente che le rileva o dal Preside con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto e/o con l'allontanamento dalla lezione.
Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e sul libretto personale dello studente e ne viene data comunicazione alle famiglie. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
La mancanza di cui alla lettera e) dell'art. 9 comporta anche la consegna del telefono cellulare alla Presidenza che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa, anche se maggiorenne.
- Art. 13. Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), dell'art. 10 vengono sanzionate con l'ammonizione da parte del Preside e/o con la sospensione dalle lezioni.
- Art. 14. Le mancanze gravissime di cui alle lettere a), b), c), d), f), e g) dell'art. 11 vengono punite con la sospensione dalle lezioni.
Nel caso in cui venga commessa la mancanza di cui alla lettera g) dell'art. 11 il responsabile sarà tenuto anche al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 18.000,00; nel caso di violazione dei dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno della persona interessata, la sanzione va da un minimo di € 5.000,00 fino ad un massimo di € 30.000,00.
- Art. 15. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dello studente che li ha procurati.
- Art. 16. In caso di infrazioni disciplinari gravi, o gravissime, o reiterate, può esser disposto l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di stato.

- Art. 17. In caso di recidiva, di atti di violenza grave che violano la dignità ed il rispetto della persona o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare elevato allarme sociale, ove non sia possibile esperire interventi finalizzati al reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità nell'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, dall'allontanamento con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.
- Art. 18. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Art. 19. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica
- Art. 20. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica
- Art. 21. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica sono adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE, allargato ai rappresentanti dei genitori e degli studenti.
- Art. 22. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio sono adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

PROCEDIMENTO

- Art. 23. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione del docente sul Registro di classe, che provvede ad annotare il nominativo dello studente ed a descrivere sinteticamente e puntualmente la mancanza commessa.
- Art. 24. Il docente invia tempestivamente lo studente dal Dirigente Scolastico, insieme con il Registro di classe.
- Art. 25. In caso di infrazioni lievi, il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il docente, irroga la sanzione di cui al precedente art. 12 (rimprovero/ammonizione orale e/o scritto). La sanzione è annotata sul registro di classe e viene notificata alla famiglia dello studente.
- Art. 26. In caso di infrazione grave o gravissima o nella situazione descritta al secondo capoverso del precedente art. 12 il Dirigente scolastico entro 10 giorni dalla segnalazione convoca il Consiglio di Classe o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo ed invita lo studente alla riunione per essere sentito.
- Art. 27. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
- Art. 28. Il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, dopo aver sentito lo studente ed eventuali testimoni o altre parti interessate, irroga la sanzione a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti alla seduta.
- Art. 29. Il verbale della riunione è trasmesso al Dirigente scolastico per la formale irrogazione della sanzione disciplinare.

CASI DI NECESSITÀ E URGENZA

- Art. 30. Il DS può motivatamente adottare, in caso di necessità e urgenza, un provvedimento cautelare di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, qualora questi si sia reso responsabile di mancanze gravi o gravissime, al fine di:
- prevenire il pericolo di reiterazione di mancanze disciplinari di particolare gravità;
 - evitare che la presenza a scuola dello studente responsabile di mancanza possa costituire un potenziale pericolo per docenti, alunni, personale ATA;

- garantire l'ordinato svolgimento dell'attività didattica stravolta dalla/e mancanza/e dell'allievo incolpato.

La misura cautelare può avere la durata massima di giorni 6 entro i quali dovrà essere convocato l'organo collegiale competente per irrorare, eventualmente, la sanzione disciplinare: nella determinazione della stessa si terrà conto della durata della misura cautelare disposta dal DS.

REGISTRO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.

Art. 31. È istituito, presso la segreteria, ufficio alunni, il Registro delle sanzioni disciplinari, sul quale vengono annotate, a cura del personale di tale ufficio, tutte le sanzioni inflitte nel corso dell'anno scolastico.

IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL'ISTITUTO.

Art. 32. L'allievo, colpito da sanzione disciplinare, può ricorrere all'Organo di Garanzia Interno entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione.

Art. 33. L'Organo di garanzia interno è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Art. 34. L'Organo di garanzia interno deve essere perfetto in prima convocazione; in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza della metà dei componenti.

Art. 35. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia interno sono assunte a maggioranza dei votanti. I membri che si astengono dal voto sono computati nel numero dei votanti. In caso di parità prevale l'opzione per la quale ha votato il presidente.

Art. 36. Il presidente dell'Organo di Garanzia Interno, ricevuto il ricorso, convoca entro il termine di dieci giorni detto organo; alla riunione possono essere invitati per esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata inflitta la sanzione ed il docente che ha accertato l'infrazione.

Lo studente può presentare memorie e scritti in propria difesa.

Art. 37. L'Organo di Garanzia motiva le decisioni assunte e ne dà comunicazione allo/gli interessato/i entro i dieci giorni successivi alla seduta.

Il provvedimento è trasmesso all'Ufficio alunni della Segreteria per l'annotazione sul Registro delle Sanzioni.

Art. 38. L'Organo di Garanzia Interno è composto da:

- Dirigente Scolastico;
- un docente designato dal Consiglio di Istituto;
- uno studente eletto dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto tra gli studenti rappresentanti di classe;
- un genitore eletto dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto tra i genitori rappresentanti di classe;
- un rappresentante del personale ATA designato dal Consiglio di Istituto, anche al di fuori di esso.

Per ciascuna componente viene eletto un membro supplente.

Art. 39. Le competenze dell'Organo di Garanzia Interno sono quelle stabilite dall'art. 5 commi 2 e 3 del DPR 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria Superiore".

Art. 40. L'Organo di Garanzia Interno rimane in carica per due anni scolastici.

Art. 41. L'Organo di Garanzia Interno decide su richiesta degli studenti, o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE.

Art. 42. Lo studente, o chiunque abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43. Del presente regolamento è fornita copia a tutti gli studenti.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 22 maggio 2008.

Modificato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15 dicembre 2008.

Modificato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28 aprile 2009.

Modificato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 24 aprile 2013, verbale n. 3.